



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola**  
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE  
UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER IL TRIENNIO  
2019/2020, 2020/21 E 2021/22**

L'anno 2019, il giorno XX luglio, alle ore xx.xx, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

**TRA**

Le delegazioni di parte pubblica

**E**

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola,

VISTA l'ipotesi di CCNI, relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, siglata in data 12 giugno 2019 presso il M.I.U.R.;

VISTA l'ipotesi di CCNI per l'anno scolastico 2019/2020 concernente le utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2018/2019 a seguito di inserimento con riserva nelle Gae siglata in data 12 luglio 2019;

**SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto**

1. Il presente contratto, avente validità per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, unitamente alla ipotesi di C.C.N.I., siglata in data 12 giugno 2019, e all'integrazione al CCNI, siglata in data 12 luglio 2019, individua i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato nonché le modalità di effettuazione delle operazioni di utilizzazione.
2. Le operazioni di assegnazione provvisoria sono regolate, unicamente, del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019, a cui si rinvia integralmente.
3. Il presente contratto ha validità per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 e gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione.



4. Il presente contratto potrà essere soggetto ad eventuali modifiche annuali disposte su richiesta di una delle parti firmatarie o per recepire eventuali interventi normativi e contrattuali, ai sensi dell'art. 7, comma 10 del CCNL 19 aprile 2018.
5. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie potranno avvenire su tutte le sedi disponibili, con la finalità di realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

## Art. 2

### Quadro delle disponibilità

1. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali predisporranno il quadro complessivo delle disponibilità provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, sui posti dell'organico dell'autonomia e dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso.
2. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità.
3. Del quadro delle disponibilità e delle eventuali disponibilità sopraggiunte sarà data informativa alle OO.SS.
4. Ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNI, "il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento".
5. Il Dirigente dell'istituto di titolarità procederà a comunicare al docente, al dirigente Scolastico dell'istituto di completamento e all'ATP il nuovo assetto orario.
6. Gli ambiti territoriali fissano e rendono noti i termini di presentazione delle domande di eventuale sostituzione dello spezzone di completamento e/o degli spezzoni di completamento e/o articolazione delle cattedre.
7. In caso di concorrenza di più interessati in riferimento al medesimo spezzone, si procederà nel seguente ordine di priorità:
  - I. Docente della cattedra su tre istituzioni scolastiche;
  - II. Completamento con scuole dello stesso comune;
  - III. Completamento con scuole dello stesso distretto.
8. In ciascuna fase prevale il docente con maggior punteggio nella graduatoria d'istituto.
9. Tutti gli esiti delle operazioni sono soggetti agli oneri di pubblicità.
10. Si concorda di associare tra loro gli spezzoni orario risultanti dalla rilevazione svolta, di norma fino al completamento dell'orario di obbligo di cattedra o di servizio, formando il maggior numero di cattedre possibili, al massimo su tre istituzioni scolastiche in non più di due comuni. E' possibile, tuttavia, costituire in deroga, cattedre anche su tre comuni.



11. Se dopo la formazione delle cattedre residuano spezzoni orario non altrimenti utilizzabili, si procederà alla formazione di cattedre della stessa provincia secondo il criterio della facile raggiungibilità.
12. Qualora residuino spezzoni orario, gli stessi potranno essere assegnati a personale in part-time anche nel caso in cui non vi sia coincidenza fra le ore disponibili e le ore di part-time.
13. A tal fine sarà consentita una rimodulazione oraria del part-time tale da renderlo coincidente con le ore disponibili.

### **Art. 3**

#### **Criteria di articolazione delle utilizzazioni del personale docente**

1. Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno avviate, per ogni ordine di scuola, dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti a seguito di mobilità e dei docenti neo immessi in ruolo.
2. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnanti - secondo la sequenza operativa di cui all'art. 9 del CCNI e nel rispetto delle precedenza di cui all'art. 8 dello stesso.
3. Per i docenti di sostegno si concorda che nel caso in cui l'alunno diversamente abile, per il quale è stato previsto l'insegnante di sostegno, si trasferisca dall'istituzione scolastica in corso d'anno, l'insegnante di sostegno è tenuto, salvo comprovate e particolari condizioni, a seguirlo all'interno del comune di servizio.
4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente. Terminata la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad eccezione del rientro nella sede di ex titolarità.

### **Art. 4**

#### **Utilizzazioni nei Licei Musicali e coreutici**

1. Le utilizzazioni del personale nei Licei Musicali e coreutici avverranno secondo i criteri previsti all'art. 6 bis del CCNI.
2. La disciplina relativa alle conferme delle utilizzazioni è ribadita limitatamente all'a.s. 2019/2020. Per gli anni scolastici successivi si procederà secondo i criteri adottati per il restante personale docente.

### **Art. 5**

#### **Utilizzazione del personale docente inserito in Gae con riserva**

1. Il personale docente cd "diplomati magistrali" che sia stato assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2018/2019 a seguito di inserimento con riserva nella relativa graduatoria ad esaurimento, individuato a suo tempo con clausola risolutiva condizionata all'esito del relativo contenzioso, qualora sia destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 2019/2020 con previsto scorrimento di merito delle graduatorie regionali, può chiedere di essere utilizzato, per continuità didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell'a.s. 2018/2019.



2. I provvedimenti di eventuale utilizzazione di personale docente di cui al comma 1 hanno validità limitatamente all'a.s. 2019/2020 e sono preliminari rispetto alla sequenza delle operazioni disciplinata dall'ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglata il 12 giugno 2019.
3. Il personale docente di cui al comma 2 presenta apposita istanza in modalità cartacea entro 2 (due) giorni lavorativi dall'assegnazione della sede da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente e, nel caso di richieste interprovinciali, tale istanza dovrà essere prodotta all'Ufficio di destinazione e per conoscenza all'Ufficio di titolarità.
4. Il personale in questione beneficerà dell'utilizzazione richiesta limitatamente all'a.s. 2019/2020.

#### **Art. 6**

##### **Personale educativo**

1. Per il personale educativo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni del personale docente.
2. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 del CCNI.

#### **Art. 7**

##### **Docenti di religione cattolica**

1. Le operazioni di utilizzazione dei docenti di Religione Cattolica sono effettuate, fatto salva l'istanza individuale presentata ai sensi dell'art. 2 comma 11 del CCNI e previa intesa con l'Ordinario della diocesi di riferimento, dalla Direzione regionale.
2. I provvedimenti concernenti i docenti di cui al presente articolo sono adottati sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione territoriale per diocesi e nel rispetto dei limiti della dotazione organica di ciascuna.
3. Il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dalla Direzione regionale dell'USR.
4. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 4, commi 1 e 2 e all'art.7 comma 12 del CCNI.

#### **Art. 8**

##### **Personale ATA**

1. Gli Uffici territoriali, una volta determinato il quadro delle disponibilità del personale ATA tenendo conto di quanto previsto nel CCNI, ne daranno informativa alle OO.SS. prima dell'avvio delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.
2. Le utilizzazioni del personale ATA saranno disposte secondo i criteri di cui all'art. 15 del CCNI e tenendo conto delle precedenza di cui all'art. 18 dello stesso CCNI.
  - ❖ In assenza di esubero del personale appartenente al profilo di DSGA, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normo-dimensionata.
3. In caso di concorrenza di più DSGA per una medesima scuola sottodimensionata, la reggenza verrà affidata sulla base del punteggio attribuito ai fini delle utilizzazioni e, a parità di punteggio, sulla base del criterio di viciniorietà rispetto alla sede di servizio del DSGA.



4. Per la copertura di eventuali posti vacanti e/o disponibili di DSGA, si procederà secondo l'ordine previsto dall'art. 14 del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 CCNI, si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e /o disponibili per tutto l'anno scolastico non coperti dal personale indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 14 CCNI, mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo di altra istituzione scolastica.  
Gli AA. TT. acquisiranno le disponibilità del personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA in scuole diverse dalla propria, che dovrà produrre specifica domanda.  
Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda gli assistenti amministrativi che hanno formalmente rifiutato di svolgere il suddetto incarico nella scuola di titolarità e quelli che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l'incarico, anche in altra scuola diversa da quella di titolarità, abbiano rinunciato allo stesso.  
Fanno eccezione coloro che hanno rifiutato e/o rinunciato all'incarico per comprovati motivi di salute.
6. Gli AA. TT., a seguito di apposito Avviso, sulla base delle istanze pervenute, formuleranno apposita graduatoria, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali entro il 31 luglio di ogni anno, distinta in 3 fasce: A, B e C.

#### **FASCIA A**

Nella fascia A saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2<sup>A</sup> posizione economica che abbiano prestato servizio, come DSGA, Coordinatore Amministrativo e/o Responsabile Amministrativo, e saranno graduati sulla base di titoli culturali posseduti e del servizio effettivo prestato in qualità di DSGA (almeno 16 gg. di servizio continuativo).

#### **FASCIA B**

Nella fascia B saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2<sup>A</sup> posizione economica.

#### **FASCIA C**

Nella fascia C saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 1<sup>A</sup> posizione economica.

#### **FASCIA D**

Nella fascia D saranno inseriti tutti gli altri assistenti amministrativi non in possesso né della 2<sup>A</sup> posizione economica né della 1<sup>A</sup> posizione economica, ma con titolo di studio non inferiore al diploma di maturità, anche quadriennale.

Nelle fasce B, e C, e D i candidati saranno graduati sulla base di titoli culturali posseduti e del servizio prestato.

##### ✓ **Valutazione Titoli culturali:**

- Diploma di maturità (2 punti).
- Laurea triennale generica (3 punti).
- Laurea triennale specifica (4 punti),
- Laurea magistrale o vecchio ordinamento generica (5 punti);
- Laurea magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio e titoli equipollenti (8 punti).

Nel caso di possesso di Laurea triennale (specifica e non) e di Laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifica e non) si valuta solo la laurea superiore, cioè la Laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifico e non).

##### ✓ **Valutazione Servizio prestato:**

La valutazione del servizio prestato in qualità di DSGA sarà effettuata attribuendo un punto per ogni mese di servizio effettivo prestato, o frazione superiore a 15 giorni, per anno scolastico.



La valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo sarà effettuata attribuendo 0,50 punti per ogni mese di servizio effettivo prestato, o frazione superiore a 15 giorni per anno scolastico.

A parità di punteggio prevale la maggiore età.

7. Definita la graduatoria provinciale, le nomine verranno effettuate nel seguente ordine:
  - Personale inserito nella fascia A)
  - Personale inserito nella fascia B)
  - Personale inserito nella fascia C)
  - Personale inserito nella fascia D)
8. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni all'interno delle singole fasce suindicate, sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
9. Le supplenze su posti lasciati scoperti dall'assistente amministrativo per sostituzione DSGA terminano di norma il 30 giugno, fatte salve le eventuali autorizzazioni alla proroga.
10. I tempi e le modalità di tutte le suindicate operazioni sono definiti dai singoli AA. TT., previa preventiva informazione alle OO.SS. territoriali, e comunque in tempo utile a garantire la copertura dei posti disponibili.

#### **Art. 9**

#### **Scambio di sede**

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 9 del CCNI, è consentito lo scambio di sede fra coniugi e parti dell'unione civile, purché titolari del medesimo insegnamento, per il personale docente, ovvero appartenenti al medesimo profilo professionale (se A.T. anche stessa area), per il personale ATA.
2. Detto scambio è consentito anche fra province diverse, previa intesa fra i due AA.TT. coinvolti, a cui deve essere indirizzata la relativa istanza.

#### **Art. 10**

#### **Norma di rinvio e interpretazione autentica**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ipotesi di CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019.

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che l'hanno sottoscritto si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari.

L'accordo raggiunto diventa parte integrante del presente contratto

Potenza, 25 luglio 2019



Per la Delegazione di parte pubblica

Firma Claudia DATENA  
Firma Debora INFANTE  
Firma Rosaria CANCELLIERE

Per le O.O. S.S.

Per la CGIL firma Paolo LAGUARDIA  
Per la CISL firma Margherita CAPALBI  
Per la UIL firma Concetta GIAMBROCONO  
Per la GILDA firma -----  
Per la SNALS firma Francesco GALGANO

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio I - Affari Generali e personale della scuola.

La copia informatica, corredata della dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRBA n. 4929 del 26/07/2019.